

Bruxelles, 27 maggio 2025
(OR. en)

9477/25

AVIATION 65
DELECT 67

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 maggio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 3114 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.5.2025 che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme e procedure dettagliate sul riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo rilasciati da paesi terzi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3114 final.

All.: C(2025) 3114 final



Bruxelles, 23.5.2025
C(2025) 3114 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.5.2025

che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme e procedure dettagliate sul riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo rilasciati da paesi terzi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La relazione del gruppo di saggi¹ ha individuato nella mancanza di flessibilità nei livelli di personale dei controllori del traffico aereo (ATCO) nell'Unione europea (UE) uno dei fattori che limitano la capacità scalabile del sistema europeo di gestione del traffico aereo (ATM).

Il riconoscimento delle licenze ATCO rilasciate da paesi terzi non è disciplinato dall'attuale regolamento ATCO². Il regolamento di base dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA)³ (regolamento (UE) 2018/1139), in particolare l'articolo 68, conferisce tuttavia alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il riconoscimento di certificati e altri documenti che attestano la conformità alle norme dell'aviazione civile e sono rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, e che garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello previsto da tale regolamento.

Il presente atto risponde anche ad alcune osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica relativa all'NPA 2021-08⁴, che suggerivano di applicare i principi e la metodologia stabiliti per la concessione di crediti e/o la conversione delle licenze militari anche ad altri tipi di licenze nazionali e internazionali.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'EASA ha elaborato il parere n. 06/2024 in linea con il regolamento di base e la procedura di regolamentazione dell'EASA⁵. Tale mandato di regolamentazione (RMT) 0668 figura nel volume II del piano europeo per la sicurezza aerea (EPAS) per il periodo 2023-2025⁶. Il campo d'applicazione e le tempistiche del mandato sono stati definiti nei relativi termini di riferimento⁷.

¹ <https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-04-report-of-the-wise-persons-group-on-the-future-of-the-single-european-sky.pdf>

² ² Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj>).

³ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>).

⁴ [NPA 2021-08 - Enhanced mobility options and streamlined qualifications for air traffic controllers | EASA \(europa.eu\)](#)

⁵ L'EASA è tenuta a seguire un processo di regolamentazione strutturato, come previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. Tale processo è stato adottato dal consiglio di amministrazione (MB) dell'EASA ed è denominato "procedura di regolamentazione". Cfr. la decisione MB n. 01-2022, del 2 maggio 2022, sulla procedura che l'EASA deve applicare per l'elaborazione di pareri, specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo ("procedura di regolamentazione") e che abroga la decisione del consiglio di amministrazione n. 18-2015 ([EASA MB Decision No 01-2022 on the Rulemaking Procedure, repealing MB Decision 18-2015 \(con procedura scritta\) | EASA \(europa.eu\)](#)).

⁶ [European Plan for Aviation Safety \(EPAS\) 2024 - 13ª edizione | EASA \(europa.eu\)](#)

⁷ [ToR RMT.0668 - Regular update of the air traffic controller licencing rules \(implementing rules, acceptable means of compliance, guidance material\) | EASA \(europa.eu\)](#)

Il presente atto, relativo al sottocompito 3 e volto a introdurre un meccanismo per il riconoscimento delle licenze ATCO di paesi terzi a norma del regolamento ATCO, è stato elaborato dall'AESA.

Il progetto di documento normativo è stato sottoposto a consultazione pubblica a norma dell'articolo 115 del regolamento di base e dell'articolo 6 della procedura di regolamentazione, e in conformità dei termini di riferimento per questo RMT attraverso l'NPA 2023-02⁸.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato offre la possibilità di rilasciare licenze di studente controllore del traffico aereo o di riconoscere licenze di controllore del traffico aereo sulla base di certificati rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo.

Per il rilascio delle licenze di studente controllore del traffico aereo, l'atto delegato impone al richiedente l'obbligo di ottenere una raccomandazione da un'organizzazione di addestramento certificata a fornire l'addestramento iniziale ai fini del rilascio delle licenze di studente controllore del traffico aereo in conformità al regolamento ATCO. L'atto delegato descrive anche gli elementi che devono necessariamente figurare in tale raccomandazione, sulla base dei quali le autorità nazionali competenti possono concedere crediti al richiedente in relazione all'addestramento già compiuto.

Inoltre, per la fornitura di addestramento o la valutazione, le autorità nazionali competenti possono decidere di riconoscere certificati rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, a condizione che i richiedenti siano titolari di una licenza conforme all'ICAO rilasciata da un paese terzo, con un'abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione corrispondente a quella per la quale sono autorizzati a fornire addestramento o a valutare, e dimostrare di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli richiesti dal regolamento ATCO. In tal caso le attribuzioni sono limitate alla fornitura di addestramento e alla valutazione presso le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo che forniscono l'addestramento iniziale.

⁸ [NPA 2023-02 - Training the next generation of ATCOs | EASA \(europa.eu\)](#)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.5.2025

che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme e procedure dettagliate sul riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo rilasciati da paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio⁹, in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La disponibilità di controllori del traffico aereo nell'Unione e la limitata flessibilità nell'uso delle risorse disponibili in termini di controllori del traffico aereo sono state individuate come fattori che limitano la capacità dei fornitori di servizi di navigazione aerea e determinano quindi ritardi nel traffico aereo nell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/340 della Commissione¹⁰ stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo (ATCO). Tale regolamento non prevede tuttavia il riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo di paesi terzi.
- (3) Al fine di soddisfare la domanda esistente e crescente di capacità ATCO nell'Unione, per quanto riguarda sia i controllori del traffico aereo operativi sia quelli addetti alla funzione di istruttori pratici e alla valutazione per l'addestramento dei controllori del traffico aereo, le autorità nazionali dovrebbero poter riconoscere licenze, certificati e altri documenti pertinenti che attestano la conformità alle norme dell'aviazione civile e sono rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo. Il riconoscimento di tali documenti ha lo scopo di consentire il rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo o la fornitura di addestramento e valutazioni per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo certificate a fornire l'addestramento iniziale.

⁹ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>.

¹⁰ Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj>).

- (4) Il presente regolamento mira a garantire un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal regolamento (UE) 2015/340.
- (5) Il presente regolamento prevede la possibilità di periodi di addestramento più brevi prima del rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo dell'Unione, nonché la possibilità di assegnare risorse aggiuntive per l'addestramento iniziale. Di conseguenza i fornitori di servizi di navigazione aerea avrebbero la possibilità di aumentare più rapidamente la capacità di fornitura dei loro servizi in caso di necessità.
- (6) Conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, qualora tra l'Unione e un paese terzo siano stati conclusi accordi internazionali riguardanti l'oggetto del presente regolamento, prevalgono tali accordi; in tutti gli altri casi si applica il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme e procedure dettagliate per il riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo e delle relative abilitazioni e specializzazioni rilasciate conformemente alla normativa di un paese terzo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "richiedente": il titolare di un certificato, di una licenza o di un altro documento, rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, che chiede il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo a norma del presente regolamento o il riconoscimento di un certificato al fine di fornire addestramento ed effettuare valutazioni;
- (2) "certificato": un documento rilasciato conformemente alla normativa di un paese terzo, attestante la conformità alle norme dell'aviazione civile;
- (3) "credito": il riconoscimento, da parte dell'autorità competente, dell'addestramento ricevuto dal titolare di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata conformemente alla normativa di un paese terzo ai fini della richiesta del rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo a norma del presente regolamento.

Articolo 3

Riconoscimento di licenze e certificati di controllore del traffico aereo di paesi terzi

Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e un paese terzo in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, gli Stati membri possono:

- (a) rilasciare licenze di studente controllore del traffico aereo, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento;
- (b) riconoscere licenze di controllore del traffico aereo e le relative abilitazioni, attribuzioni o i relativi certificati, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 4

Rilascio delle licenze

1. L'autorità competente di uno Stato membro può rilasciare licenze di studente controllore del traffico aereo in conformità all'allegato I (parte ATCO), capo B, punto ATCO.B.001, del regolamento (UE) 2015/340, sulla base di certificati rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, purché il richiedente soddisfi tutte le condizioni seguenti:
 - (a) avere almeno 18 anni di età;
 - (b) dimostrare che sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui all'allegato I (parte ATCO), capo D, titoli da 1 a 4, del regolamento (UE) 2015/340;
 - (c) avere un certificato medico valido, rilasciato in conformità all'allegato IV (Parte ATCO.MED), del regolamento (UE) 2015/340;
 - (d) dimostrare di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche in conformità ai requisiti di cui all'allegato I (parte ATCO), capo B, punti da ATCO.B.030 a ATCO.B.040, del regolamento (UE) 2015/340.
2. Il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata conformemente alla normativa di un paese terzo può richiedere all'autorità competente di uno Stato membro il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo dopo avere ottenuto una raccomandazione da un'organizzazione di addestramento che soddisfi i requisiti di cui all'allegato III (parte ATCO.OR) del regolamento (UE) 2015/340 e che sia certificata a fornire l'addestramento iniziale ai fini del rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo a norma di tale regolamento.
3. Qualora, su domanda del richiedente, l'organizzazione di addestramento formuli la raccomandazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale raccomandazione deve contenere tutti gli elementi seguenti:
 - (a) una descrizione dell'ambito delle attribuzioni della licenza di controllore del traffico aereo del paese terzo di cui al paragrafo 2;
 - (b) un'indicazione dei requisiti di cui all'allegato I (parte ATCO), del regolamento (UE) 2015/340 per i quali deve essere concesso il credito;
 - (c) una descrizione dell'addestramento aggiuntivo ricevuto dal richiedente, compresi gli esami e le valutazioni prescritti;
 - (d) una dichiarazione con cui si conferma che la conformità del richiedente ai requisiti di addestramento, esame e valutazione descritti nella raccomandazione

può essere considerata equivalente al completamento dell'addestramento iniziale prescritto a norma del regolamento (UE) 2015/340 ai fini del rilascio delle licenze di studente controllore del traffico aereo;

- (e) copie dei documenti di supporto rilevanti, tra cui le copie dei requisiti e delle procedure del paese terzo pertinenti, che dimostrano le modalità con cui l'organizzazione di addestramento ha determinato gli elementi elencati alle lettere da a) a d) del presente comma.

L'addestramento aggiuntivo di cui al primo comma, lettera c), comprendente gli esami e le valutazioni prescritti, è condotto da un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR), del regolamento (UE) 2015/340 ed è certificata a fornire l'addestramento iniziale ai fini del rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo in virtù di tale regolamento.

4. Ai fini del rilascio delle licenze di studente controllore del traffico aereo, qualsiasi credito concesso dall'autorità competente deve tenere conto della raccomandazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Riconoscimento dei certificati

1. L'autorità competente di uno Stato membro può riconoscere le licenze di controllore del traffico aereo e le relative abilitazioni, specializzazioni o i relativi certificati rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo ai fini della fornitura di addestramento e valutazioni, a condizione che il richiedente soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
 - (a) essere titolare di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità all'allegato 1 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago ("convenzione di Chicago"), con un'abilitazione e, se del caso, una specializzazione di abilitazione corrispondente a quella per la quale è autorizzato a fornire addestramento o valutare;
 - (b) avere dimostrato all'autorità competente di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/340 di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli prescritti dall'allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 5, di tale regolamento.
2. Le attribuzioni di cui al paragrafo 1 sono limitate alla fornitura di addestramento e valutazioni per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo certificate a fornire l'addestramento iniziale.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.5.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN